

Le proiezioni estere del fenomeno mafioso

Giuseppe LOMBARDO

DDA – Reggio Calabria

Incontro ANM – TAM del 5 giugno 2026

La 'Ndrangheta come paradigma della glocalizzazione mafiosa e la risposta multilivello della giurisdizione

1. IL PUNTO DI PARTENZA: LA DOMANDA SBAGLIATA

Un container salpa da Guayaquil. Un bonifico parte da Dubai. Una villa cambia proprietario nella Foresta Nera. In un paese della Calabria, che non figura sulle guide turistiche, un ragazzo viene battezzato 'ndranghetista. Quattro eventi senza apparente legame. Sono invece la manifestazione criminosa del medesimo sistema.

Nel parlare di mafie all'estero si continua, spesso, a usare un lessico che appartiene ad un tempo passato. Diciamo che la mafia "si sposta", "emigra", "esporta" se stessa, come se l'estero fosse un capitolo accessorio, quasi disgiunto, rispetto al cuore del fenomeno. È una rappresentazione che oggi non regge più alla prova dei fatti.

Non perché le radici territoriali siano venute meno: al contrario, non sono mai state più presenti. Ma perché l'organizzazione mafiosa, nella sua manifestazione contemporanea, ha imparato a fare ciò che le imprese globali fanno da decenni, tenere insieme radicamento locale e operatività transnazionale, trasformando lo spazio oltre confine da terra di conquista in dimensione ordinaria del proprio agire.

La domanda corretta, dunque, non è più "dove sono". È "come funzionano" quando attraversano confini, ordinamenti, mercati.

Quali asimmetrie sfruttano, quali rendite raccolgono dal disallineamento tra le varie giurisdizioni: soprattutto quali strumenti abbiamo noi per contrastarli nella loro dimensione globale.

Tutto questo comporta un cambio di prospettiva che ci riguarda direttamente. Se la mafia opera come rete - logistica, finanziaria, relazionale - la risposta non può restare lineare. **Deve diventare, a sua volta, circolare:** multilivello, integrata, capace di connettere diritto sostanziale, prova transnazionale, aggressione patrimoniale e prevenzione finanziaria.

Di sistema criminale integrato e circolare abbiamo parlato tante volte.

In tale scenario, la 'Ndrangheta non è soltanto una mafia tra le altre. È il **paradigma del sistema**, il modello a cui altri guardano con attenzione ed interesse. Non perché Cosa Nostra, Camorra, SCU (o ulteriori nuove mafie aventi similari caratteristiche) siano assenti oltre confine, ma perché la 'Ndrangheta nasce, e si sviluppa sempre più, strutturalmente attrezzata per la gestione piena della sua dimensione globale: coesione interna che altre organizzazioni hanno in

parte smarrito, presenza nei mercati criminali transnazionali, capacità di trasformare proventi illeciti in capitale economico normalizzato, liquido, spendibile. È qui, in questo intreccio, che la proiezione estera smette di essere un'appendice e diventa il cuore, la funzione vitale, del potere mafioso del terzo millennio.

2. TRE MODELLI OPERATIVI: IMPARARE A RICONOSCERE CIÒ CHE SI GUARDA

Per leggere le proiezioni estere occorre **evitare due errori speculari**.

Il primo: ridurle a una mera presenza di criminali fuori dall'Italia.

Il secondo: immaginarle come copie carbone del modello territoriale originario.

Né l'uno né l'altro. **La proiezione estera è, prima di tutto, adattamento funzionale**. Cambia forma a seconda del contesto, dei mercati, della qualità della risposta giudiziaria del Paese ospitante.

Per questa ragione - anche in chiave investigativa e probatoria - **è utile distinguere tre modelli principali**, tre problemi giuridici diversi, tre strategie di contrasto.

Il primo: l'insediamento stabile

L'organizzazione riproduce strutture associative riconoscibili: articolazioni territoriali, regole, ruoli, gerarchie. Non sempre con la stessa intensità di controllo sociale delle tradizionali aree in territorio italiano, ma con sufficiente stabilità da garantire continuità e coordinamento. Qui la questione giuridica è una sola, ed è centrale: qualificare la struttura come associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416bis c.p. in relazione a tutte le sue proiezioni internazionali.

Il secondo: l'infiltrazione economica

Oggi probabilmente la forma più diffusa e più sottovalutata. Qui la mafia non cerca visibilità, non esercita violenza percepibile. Cerca, invece, settori ad alta circolazione di capitale e alta opacità, in campo immobiliare, ristorazione, logistica, edilizia, servizi, filiere commerciali. La proiezione è pensata per mimetizzarsi nel tessuto sociale, nell'economia legale, per produrre gravi effetti distorsivi sulla concorrenza, alterando dall'interno le regole del mercato. La risposta non può avvenire solo sul piano penale: deve essere anche di tipo patrimoniale, nella cornice di quella "*actio in rem*" di cui abbiamo tante volte discusso.

Il terzo: la presenza funzionale

Non territori controllati ma hub strategici. Un porto. Un nodo logistico. Una rete di società schermo. Una piattaforma finanziaria o di comunicazione criptata. Si entra per un obiettivo specifico (una spedizione, un trasferimento, una triangolazione, un investimento) e ci si ritrae. In un gioco di specchi. Se ci pensate è il modello più coerente con la logica della rete ed è anche quello che impone l'utilizzo di strumenti agili, rapidissimi: l'acquisizione della prova transnazionale in "tempo reale", il congelamento immediato degli asset.

Non è un mero esercizio classificatorio. È una griglia operativa. Perché se ricostruisco un insediamento, il problema è la prova del vincolo associativo; se analizzo un'infiltrazione, il problema è il capitale e le sue schermature; se rilevo una presenza funzionale, il problema è il tempo nella risposta investigativa e giudiziaria. E il tempo, soprattutto nelle indagini transnazionali, è la prima vera risorsa (la tempestività e completezza di cui all'art. 371bis c.p.p.).

3. PERCHÉ LA 'NDRANGHETA. LE TRE FORZE CHE LA RENDONO PERFETTA PER IL MONDO GLOBALE

Assunto questo schema, è agevole comprendere perché discutere di 'Ndrangheta sia oggi un tema centrale: **è riuscita a essere simultaneamente organizzazione di coesione e impresa di rete**. Tre forze convergenti - coesione, mercato, finanza - costruiscono questa apparente anomalia criminologica.

La prima: la coesione

La 'ndrina/cosca come unità di base familiare funziona da dispositivo identitario di fiducia interna: riduce l'esposizione a fratture, garantisce la lealtà interpersonale, rende replicabile la struttura altrove. Sembra solo un dettaglio antropologico. È invece un asset di mercato: nei mercati illeciti, dove non esistono immediati strumenti di composizione delle controversie, l'affidabilità percepita vale più di qualsiasi capitale. La 'Ndrangheta lo ha capito prima e meglio di altri. Ed è anche per questo che all'estero predilige la coercizione silenziosa: la reputazione e la capacità di intimidazione diventano capitale relazionale, senza che la violenza debba mai rendersi visibile.

La seconda: il mercato globale degli stupefacenti

La traduzione del concetto in ambito giudiziario è precisa: dobbiamo saper leggere la rete non solo come associazione mafiosa, ma anche come struttura stabile finalizzata al narcotraffico, attribuendo una rinnovata rilevanza all'art. 74 del d.P.R. 309/1990. Che non è più soltanto un reato associativo "speciale": oggi diviene il perno attorno al quale ruotano le contestazioni plurisoggettive in ambito transnazionale, perché ci consente di valorizzare l'organizzazione come strumento permanente di consumazione di delitti, in materia di stupefacenti, che non è più soltanto la somma di molteplici episodi ma la risultante di dinamiche criminali di più alto rilievo, in cui, tramite una lettura evoluta del fenomeno, il reato associativo speciale diventa reato fine del più ampio scenario criminale riferibile al paradigma normativo di cui all'art. 416bis c.p.

La terza: la dimensione finanziaria

L'estero non è solo lo spazio fisico dove si commettono reati. È luogo dove il profitto illecito viene trasformato in capitale riutilizzabile, spendibile. Riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio: tre "concetti" che servono a descrivere la mutazione del denaro sporco in patrimonio invisibile, attraverso società, professionisti, prestanome, stratificazioni. Ben venga un quadro normativo profondamente rinnovato dall'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673, recepita in Italia dal d.lgs. 195/2021, che ha inciso sul sistema dei reati di riciclaggio e ampliato il catalogo dei reati presupposto.

La conseguenza operativa è netta, e va affermata con chiarezza: la 'Ndrangheta all'estero è meno rumorosa e più efficiente. E' ricca, molto ricca. Riduce la violenza visibile, aumenta l'uso di strumenti economici, investe nella zona grigia. Nel circuito relazionale. Questo rende più difficile la prova del metodo mafioso ove si commetta l'errore di restare ancorati agli *"indicatori di mafiosità tradizionali"*. Quella stessa dimensione rende però, e questa è la buona notizia, molto più promettente l'approccio investigativo in cui la dimensione patrimoniale e finanziaria non sono più viste come azioni successive o di completamento rispetto alla condotta associativa ed alle sue tradizionali dinamiche espansionistiche.

4. GLOCALIZZAZIONE: LA FORMULA SEGRETA DEL POTERE MAFIOSO CONTEMPORANEO

La categoria interpretativa che ritengo decisiva nello scenario attuale va ricercata nella strategia della **"glocalizzazione"**, che nel linguaggio sociologico, descrive l'interazione tra globale e locale.

Ove traslata in campo criminale, e quindi giudiziario, descrive, invece, qualcosa di molto più preciso, e di molto più inquietante: la mafia **non perde il territorio mentre si globalizza. Si globalizza grazie al territorio**. E dal territorio, dall'ambito locale, trae l'ossigeno per rigenerarsi, rinnovarsi, continuamente. Dando vita ad una ciclicità criminale spaventosamente moderna ed efficiente.

Solo in apparenza ci troviamo di fronte ad un'organizzazione che attua esclusivamente strategie espansionistiche verso l'esterno. È in realtà un circuito criminale, che attua tendenze evolutive che girano in **quattro fasi**.

1. **Accumulazione globale.** L'organizzazione entra in mercati transnazionali ad alta redditività, sfruttando la segmentazione delle filiere e le asimmetrie tra ordinamenti. La cornice internazionale che per prima ha riconosciuto questo fenomeno è la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000 proprio per l'esigenza di costruire risposte coordinate contro forme di criminalità operanti in più Stati.
2. **Trasformazione finanziaria.** I proventi devono essere normalizzati, stabilizzati. Qui la mafia smette di essere semplice criminalità e diventa componente economica-finanziaria di un più ampio sistema. Sostituisce, trasferisce, reimpiega, scherma (attraverso società, prestanome, strutture transfrontaliere). **Ed è qui che la glocalizzazione produce il suo effetto più temibile: l'invisibilità.** L'organizzazione si presenta come investitore, imprenditore, componente politica, operatore di mercato.
3. **Reinvestimento e infiltrazione.** Il capitale ripulito rientra nell'economia legale per ottenere rendita, potere, controllo di filiere pubbliche e private. È in questa fase che gli strumenti antiriciclaggio diventano essenziali: aumentano la tracciabilità e riducono la possibilità di anonimizzazione. Il d.lgs. 231/2007 è la base nazionale degli obblighi e dei presidi di prevenzione.
4. **Ritorno al locale.** Una parte del capitale rifluisce verso il territorio d'origine sotto forma di controllo economico, capacità corruttiva, controllo dei flussi elettorali, influenza sociale, impresa di servizi. È questo passaggio che spiega perché il territorio resti centrale. Non è un residuo del passato: è il luogo della legittimazione e della governance criminale, dove il potere si ricarica, si riconosce, si struttura, prima di rimettersi in viaggio.

La glocalizzazione non è dunque un effetto collaterale della proiezione estera, come distrattamente si potrebbe pensare. **È la forma attuale della razionalità strategica del sistema criminale di tipo mafioso**. E se il fenomeno assume dinamiche “circolari”, la nostra risposta deve essere capace di interrompere il circuito. Non basta solo conoscerlo, non basta soltanto ricostruirlo: siamo chiamati a eliminarne, per via giudiziaria, anche solo un segmento. Ed è qui che emerge - con una nitidezza che dovremmo rivendicare sempre - la centralità dell’aggressione mai episodica, ma lungimirante, che passa dal ruolo della DNA e dalla individuazione anticipata degli strumenti di contrasto della dimensione patrimoniale e di quella tecnologica. Colpire il capitale, entrare nei flussi di comunicazione e gestione a distanza, significa colpire la capacità di rigenerazione dell’intera struttura, della più ampia filiera criminale. Significa riportare il sistema criminale al via, significa costringerli a ripensare la complessiva architettura di un organismo che deve confrontarsi con la sua “vincibilità”, con le sue vulnerabilità e criticità operative, con le sue lacune strutturali.

5. IL NODO: PROVARE LA MAFIOSITÀ LONTANO DA CASA

C’è un tema che nell’ambito di un’indagine transnazionale va affrontato e risolto. Il problema della prova del metodo mafioso fuori dal contesto originario, in quel territorio in cui il notorio giudiziario perde la sua capacità dimostrativa dei profili di inquadramento generale.

Gli ordinamenti stranieri non possiedono un paradigma normativo equivalente a quello codificato nell’art. 416bis c.p.. Anche quando la cooperazione funziona, la qualificazione in termini di “mafiosità” rischia di restare lettera morta, perché manca la norma corrispondente nel Paese richiesto. Questo non blocca la cooperazione, la rende però più complessa: spesso siamo costretti a lavorare su reati funzionali - droga, riciclaggio, frodi finanziarie - e a costruire poi il ponte probatorio che riconduce all’associazione mafiosa.

Questa la ragione per la quale la tipizzazione dell’art. 416bis c.p. resta l’architrave del sistema. E’ l’unica norma che consente di restituire il disvalore della “forza di intimidazione del vincolo associativo” e di rendere investigabili, e quindi astrattamente punibili, anche le condotte non necessariamente finalizzate alla consumazione di reati fine: in altri termini di rendere percepibile le finalità di controllo economico che la struttura criminale persegue nella sua dimensione transnazionale.

C’è poi un secondo aspetto, forse il più sottovalutato e quindi subdolo. All’estero la mafia riduce volutamente la violenza visibile e la sostituisce con forme ambigue di coercizione economica o relazionale. Significa che gli “indicatori di mafiosità” tradizionali - la sopraffazione, l’omertà manifesta, il segno tangibile dell’intimidazione - sono spesso assenti. Siamo costretti, quindi, ad individuare parametri diversi: il controllo delle imprese, il condizionamento delle filiere produttive, l’alterazione delle regole di mercato, l’esclusione sistematica di operatori legittimi, le operazioni finanziarie sospette, l’intimidazione indiretta che spesso lascia tracce sfumate in circuiti relazionali trasversali ed allargati agli operatori esteri.

È una prova più complessa, tendenzialmente di tipo indiziario, che impone un dialogo costante tra manifestazioni tradizionali e tendenze evolutive, soprattutto sul piano economico-finanziario.

L'ostacolo finale, certamente preoccupante, è la frammentazione ricostruttiva. Condotte distribuite su più Stati, prove disperse in vari ambiti giurisdizionali e regimi di utilizzabilità processuale differenziati, tempi di cooperazione spesso incompatibili con le scadenze dell'indagine (oggi ancor più stringenti per effetto delle regole introdotte dalla riforma Cartabia). È esattamente su questo terreno che si gioca la sfida degli strumenti di cooperazione internazionale a "reciprocità rafforzata": non più rogatorie lente, ma riconoscimento incrociato e squadre investigative comuni capaci di operare in tempo reale, abbattendo le difficoltà tipiche di un approccio tendenzialmente statico.

6. LA RISPOSTA MULTILIVELLO: SETTE LEVE, UNA SOLA ARCHITETTURA

6.1 L'art. 416bis c.p. come norma che ricompone

In presenza di elementi di prova sul vincolo, sul metodo e sulle finalità, l'art. 416bis c.p. costituisce lo strumento che garantisce il risultato che nessun'altra figura può dare: ***ricomporre l'unitarietà giuridica che la geografia frammenta***. È la norma che ci impedisce di leggere la proiezione estera come somma di reati-fine e ci consente di rappresentarla per quello che è: **una enorme, ramificata, trasversale e transnazionale struttura di amplificazione e gestione del potere mafioso**.

In presenza di condotte riferibili al traffico di sostanze stupefacenti, accanto all'art. 416bis c.p., la contestazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 diviene spesso la leva decisiva per qualificare la complessa filiera criminale quale stabile organizzazione.

Le due norme, in tale ottica evolutiva, non sono alternative, divengono complementari.

Le contestazioni più solide, da privilegiare sempre in presenza di condotte di narcotraffico, sono quelle che integrano i due livelli, calibrandoli sul materiale probatorio disponibile, che non può mai essere frutto del caso o di una investigazione parziale che tenda a privilegiare le ricostruzioni più rapide o meno complesse.

6.2 La prova transnazionale: OEI, JIT, Eurojust

Se il collo di bottiglia è la prova, lo strumento cardine nell'Unione Europea è l'Ordine Europeo di Indagine (Direttiva 2014/41/UE, attuata in Italia dal d.lgs. 108/2017). La logica è quella del riconoscimento reciproco: non assistiamo lo Stato richiedente, eseguiamo un provvedimento secondo una cornice normativa unitaria e standardizzata. È un cambio di prospettiva profondo, di paradigma rispetto alla rogatoria classica che riduce drasticamente tempi, inquadramento normativo e incertezze operative.

Quando l'indagine richiede di più - indagini simultanee, condivisione immediata, obiettivi comuni - entrano in scena le Squadre Investigative Comuni (previste dalla Decisione quadro 2002/465/GAI e attuate in Italia dal d.lgs. 34/2016) la cui concreta costituzione e successiva operatività **deve necessariamente coinvolgere le attribuzioni della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo**.

È questo lo strumento che porta la cooperazione internazionale ad uno stadio di operatività ulteriore: si lavora come un'unica squadra, nel rispetto delle regole nazionali del territorio in cui si opera.

L'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo, 2000) che disciplina la figura degli **organi investigativi comuni**, traccia la strada per andare anche oltre il concetto di "squadra", per configurare il più evoluto **strumento di cooperazione operativa rafforzata tra Stati**.

L'organo investigativo comune, previsto dalla Convenzione, va immaginato quale **struttura investigativa congiunta e non necessariamente temporanea**, istituita mediante accordo tra due o più Stati per generare stabilità investigativa nei confronti di fenomeni criminali allargati e territorialmente insediati.

Quando il fronte investigativo si fa multilaterale - più Stati, più uffici giudiziari, più ambiti criminosi da investigare - il raccordo passa da Eurojust, disciplinato dal Regolamento (UE) 2018/1727, anche quando l'Europa è solo una frazione di scenari criminali più ampi.

Eurojust non coordina le indagini, le armonizza, agevola le richieste, crea le premesse per risolvere i conflitti di giurisdizione, agevola l'integrazione tra la cooperazione giudiziaria e le esigenze operative. In parallelo, Europol (Regolamento (UE) 2016/794) sostiene la dimensione analitica e di intelligence, contribuendo a quella che è la sfida cognitiva di fondo: vedere la rete nel suo insieme, non i suoi singoli frammenti, non solo le molteplici cellule criminali. **Per stabilizzare un modello virtuoso che ci consenta di passare dalla cooperazione internazionale alla compenetrazione investigativa globale.**

6.3 Il MAE: cancellare la rendita della fuga

Sul versante detentivo, il Mandato d'Arresto Europeo (Decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia dalla L. 69/2005 e adeguata significativamente dal d.lgs. 10/2021) ha trasformato la cooperazione in materia di consegna del soggetto interessato da provvedimenti detentivi, provvisori o definitivi.

La consegna, per tale via, non è più un atto politico: diviene atto giudiziario.

E così la mobilità intra UE, che per anni è stata una rendita per i latitanti, è stata definitivamente cancellata. Nonostante vari problemi pratici, lo schema operativo è definitivamente cambiato. Lo spazio esecutivo si allarga, per garantire ulteriore autorevolezza alla risposta giudiziaria transnazionale ed impedire il rinnovarsi di filiazioni oltre confine in grado di allargare, senza soluzione di continuità, gli orizzonti operativi delle organizzazioni mafiose.

6.4 Patrimonio: l'arma anti-glocal per eccellenza

A giudizio degli osservatori più attenti, il contrasto patrimoniale deve diventare, insieme alla dimensione comunicativa, la spina dorsale di qualsiasi progettualità investigativa sulle proiezioni estere.

La mafia si proietta altrove per accumulare e reinvestire.

La risposta più incisiva è quella che colpisce i capitali insieme alle persone. Non si tratta di una preferenza tattica: è la conseguenza logica della natura del fenomeno.

Sul piano interno, la cornice è il codice antimafia (d.lgs. 159/2011) con il sequestro e la confisca - penale, allargata e di prevenzione - come strumenti capaci di interrompere il circuito perverso di accumulazione-reimpiego.

La confisca di prevenzione, in tale ottica, fa esattamente ciò che ci serve: colpisce patrimoni sproporzionati o frutto del reimpiego di proventi delle attività illecite, anche quando la prova del reato è complessa o irraggiungibile.

Sul piano UE, il salto di qualità si chiama Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il principio è cristallino: ***nessun bene deve trovare rifugio nel mercato unico.***

Se la mafia sfrutta le asimmetrie, noi siamo chiamati ad eliminare i disallineamenti normativi, gli equivoci interpretativi e le incertezze applicative.

La circolazione dei provvedimenti, con procedure standard e tempi prevedibili, sottrae alle organizzazioni la possibilità di collocare beni negli Stati normativamente meno attrezzati.

Riduce la lunghezza di vantaggio che il crimine organizzato accumula nella fase iniziale di consumazione del reato. La dimezza. Tende ad annullarla.

In prospettiva, la Direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni rafforza ancor di più l'intero sistema (reperimento, identificazione, congelamento, confisca, gestione dei beni, cooperazione forte tra Stati).

È una cornice normativa che nasce dalla consapevolezza esplicita che la criminalità organizzata reinveste e si infila nell'economia legale, imponendo una risposta che considera il problema nella sua dimensione sistemica.

A completarne l'architettura, la Decisione 2007/845/GAI sugli Asset Recovery Offices: uffici dedicati al reperimento dei proventi di reato, con scambi informativi rapidi, che fanno rete per capire cosa c'è dietro la rete.

6.5 Antiriciclaggio: la prevenzione come fase genetica della prova

C'è una verità che la pratica investigativa ci ha insegnato e che vale la pena enunciare con chiarezza: **la globalizzazione mafiosa è, in larga misura, un fenomeno finanziario.** Per questo l'azione antiriciclaggio non è mai un capitolo secondario. È uno strumento di tracciabilità e, quindi, in senso evolutivo diviene rilevante nell'ambito di un percorso investigativo orientato alla individuazione degli elementi di prova riferibili alle dinamiche finanziarie tipiche del fenomeno criminale.

A livello UE la base è la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Anti Money Laundering Directive), che ha introdotto l'approccio basato sul rischio, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la trasparenza. La Direttiva (UE) 2018/843 (V AMLD) ha ulteriormente rafforzato l'impianto complessivo, in particolare sulla titolarità effettiva e sui rischi emergenti. A livello interno, il riferimento strutturale è il d.lgs. 231/2007, che disciplina la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il punto operativo è relativamente semplice: nelle indagini sulle proiezioni estere delle mafie, *la prova spesso si costruisce proprio seguendo tracce finanziarie e societarie.* Senza presidi AML efficaci, quelle tracce semplicemente non esistono, non si vedono o risultano inaccessibili.

6.6 Intercettare il digitale: captatore informatico, e-evidence, deep e dark web

C'è una riflessione, infine, che dovremmo fare con maggior frequenza: i fenomeni mafiosi evoluti utilizzano molto poco i sistemi di comunicazione tradizionale.

Diciamolo meglio: **comunicano, ma lo fanno in modo protetto attraverso canali sicuri.**

Le conversazioni che contano davvero si sono spostate altrove, su piattaforme cifrate end-to-end, su VoIP criptati, su sistemi proprietari che le organizzazioni più strutturate sviluppano, o acquistano, sul mercato grigio delle tecnologie più evolute.

Le indagini degli ultimi anni, che ci hanno coinvolto in fase molto avanzata, su EncroChat, SkyECC, ANOM, Matrix hanno mostrato un universo parallelo di comunicazioni (miliardi di messaggi) che transitavano su dispositivi di interesse investigativo senza che a noi fosse consentito apprenderne i contenuti in tempo reale: quei dati informativi, una volta letti, hanno contribuito a riscrivere la mappa del sistema criminale europeo e non solo.

In questo scenario, l'intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici non è più una specializzazione settoriale: ***è la spina dorsale dell'indagine antimafia moderna.***

L'art. 266bis c.p.p. ne costituisce la decisiva base normativa, nella collocazione profondamente rivista dal d.lgs. 216/2017 e dai successivi interventi di adeguamento.

Il punto qualificante è soprattutto, ma non esclusivamente, il “captatore informatico” - il cosiddetto trojan - che consente l'intercettazione di flussi comunicativi (non solo le conversazioni “tra presenti”) in transito su dispositivi informatici anche mobili, intercettando il dato direttamente all'endpoint, dove la cifratura non ha più senso perché il messaggio è ancora — o è tornato di nuovo — in chiaro. Tanto in relazione al contenuto captato mentre si forma per la prima volta (in real time) che in relazione a quello giacente (conservato negli storage interni o nei cloud) che interagisce con il sistema anche dopo la fase live per effetto del “dialogo circuitale” necessario a far vivere qualsivoglia sistema informatico o telematico.

È lo strumento che ha permesso di smontare l'illusione dell'irraggiungibilità, dell'impenetrabilità delle comunicazioni cifrate dei più evoluti sistemi criminali di tipo mafioso.

Ma la sfida non finisce qui e non è solo legata al profilo tecnico informatico: è anche e soprattutto da affrontare in ambito giurisdizionale.

Quando i dati informativi si trovano sui server di un provider in Irlanda, in Lussemburgo, in California, la cooperazione tradizionale rischia di non bastare. Per modi operativi e tempi di esecuzione.

Ecco perché il pacchetto e-evidence dell'Unione europea assume un peso enorme: il Regolamento (UE) 2023/1543 e la Direttiva (UE) 2023/1544, che introducono l'Ordine europeo di produzione e di conservazione delle prove elettroniche, sono strumenti normativi tanto indispensabili quanto usati in modo ancora inadeguato.

Sono strumenti che obbligano i fornitori di servizi a rispondere direttamente alle autorità di un altro Stato membro, con tempistiche compatibili con l'urgenza investigativa in ambito informatico o telematico. Che non è la medesima urgenza a cui eravamo abituati in ambito analogico o cartaceo. Per le indagini che travalicano

i confini UE resta centrale la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2001 e ratificata dall'Italia con la L. 48/2008, integrata oggi dal Secondo Protocollo addizionale del 2022, che disciplina proprio la cooperazione rafforzata sulla prova elettronica e l'accesso a dati conservati da fornitori in altre giurisdizioni.

Perché non va mai dimenticato che c'è la rete dietro la rete, ovvero la parte infrastrutturale che le organizzazioni mafiose hanno imparato a usare con disinvoltura: **il deep web e, soprattutto, il dark web**. I marketplace su Tor, le chat anonime, i forum sotto pseudonimo, i servizi di mixing per le criptovalute, gli exit scam controllati.

Non si tratta solo operazioni criminali riferibili al mercato degli stupefacenti: si compra tutto, dalla documentazione falsa agli accessi bancari rubati, dal malware ai servizi di hacking, dalle infrastrutture logistiche per reati tradizionali al mercato delle informazioni riservate.

È il terreno in cui l'investigazione non può procedere per intuizione: servono operazioni strutturate di OSINT, di SOCMINT, di analisi forense delle blockchain, è necessaria la capacità di lavorare sulle catene di transazioni in criptovaluta per ricostruire flussi che, contrariamente al mito dell'invulnerabilità, sono spesso più tracciabili degli assegni o dei bonifici tradizionali, perché immutabili e "pubblici" per costituzione.

Su questo terreno l'Italia si avvale, da qualche anno, dell'indispensabile azione di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle articolazioni specializzate delle forze di polizia, oltre che dei servizi di informazione.

A livello UE, l'European Cybercrime Centre (EC3) di Europol è il punto di riferimento per le indagini coordinate sul cybercrime e sui crimini commessi tramite la rete. E sul fronte delle criptoattività, il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) e l'aggiornamento delle regole antiriciclaggio applicabili ai prestatori di servizi su cripto-asset estendono progressivamente al mondo delle valute virtuali la logica della tracciabilità: in particolare attraverso la cosiddetta "travel rule", che obbliga gli operatori a registrare e trasmettere le informazioni sul mittente e sul destinatario di ogni trasferimento di cripto-asset, anche oltre soglie minime.

Il messaggio è semplice e brutale: se non siamo in grado di intercettare il flusso digitale, che va ben oltre la sua nota dimensione comunicativa, perdiamo la possibilità di arricchire la nostra azione investigativa degli indispensabili pacchetti informativi di intelligence ed e-evidence.

Se non sappiamo leggere il deep web e il dark web come parte integrante dei mercati criminali - non come curiosità tecnologica, ma come ambiente operativo - restiamo ciechi su una porzione crescente del macrocosmo che caratterizza le più evolute manifestazioni del fenomeno mafioso. **Abbiamo finalmente in mano straordinari strumenti di conoscenza aumentata e non possiamo permetterci di usarli poco e male.**

6.7 Intelligenza artificiale: dall'overload informativo all'investigazione aumentata

Quando SkyECC è stato decrittato, gli investigatori si sono trovati davanti ad oltre **un miliardo di messaggi**. Quelli EncroChat erano centinaia di milioni. Anche un'indagine su proiezioni estere di media complessità genera oggi un volume di dati - intercettazioni, documenti societari, flussi finanziari, tabulati, immagini,

video - che nessun analista umano può catalogare ed analizzare appieno nei tempi ristretti dell'investigazione e del processo. **È qui che l'intelligenza artificiale smette di essere una promessa tecnologica e diventa una necessità operativa.**

Le potenzialità degli applicativi più evoluti ed affidabili sono note e già in parte sperimentate: analisi automatica di flussi comunicativi oggetto di intercettazione con rapidissimo riconoscimento di entità, soggetti e relazioni; analisi di rete per identificare nodi nascosti, broker, intermediari finanziari, che la lettura lineare degli atti non sarebbe in grado di rivelare; traduzione automatica per lavorare in tempo reale su comunicazioni in lingue diverse, che diviene un aspetto cruciale, vista la natura transnazionale degli attuali fenomeni criminali; biometria vocale per il riconoscimento dello speaker; analisi forense di immagini e video; clustering di transazioni in criptovaluta per ricondurre wallet apparentemente diversi a ben individuati soggetti economici.

Strumenti che non sostituiscono l'investigatore, ma che sono in grado di restituirgli ciò che gli serve di più: il tempo per pensare, per elaborare una ricostruzione giuridicamente sostenibile, per valutare il materiale acquisito e valorizzarlo in ottica processuale, anche a favore della persona sottoposta ad indagini.

L'AI nell'investigazione, lo sappiamo bene, non può essere mai una “scatola nera”. Il Regolamento (UE) 2024/1689 — l'AI Act — ha classificato *ad alto rischio* molti sistemi di intelligenza artificiale impiegati nel settore della giustizia e dell'attività di law enforcement, imponendo requisiti stringenti di trasparenza, supervisione umana, tracciabilità delle decisioni, gestione dei rischi e qualità dei dataset. Sono presidi essenziali, irrinunciabili, perché nel processo penale ciò che conta non è solo il risultato dell'analisi: è la possibilità di sottoporre quel risultato al contraddittorio, di spiegarlo, di verificarlo nel rispetto delle garanzie difensive. Rendendo disponibili un maggior numero di risposte a favore del giudice, nel percorso di conoscenza interdisciplinare che lo conduce alla decisione.

La sfida è chiara: **usare l'IA come *amplificatore* della capacità analitica degli investigatori, non come suo sostituto. L'algoritmo segnala, il magistrato decide. Il sistema correla, l'inquirente verifica.**

Su questa linea si gioca una delle partite più rilevanti, forse decisiva, dei prossimi anni: **non la contrapposizione tra tecnologia e diritto, ma l'interazione consapevole tra “strumenti di analisi aumentata” (assistenti proattivi) e garanzie processuali.**

7. OLTRE L'UNIONE EUROPEA: ONU, STRASBURGO, VARSAVIA

Quando varchiamo i confini dell'UE, il quadro cambia ma non scompare. La cooperazione poggia su strumenti convenzionali, bilaterali o multilaterali che continuano ad essere essenziali.

Come prima detto, la Convenzione ONU di Palermo del 2000 rimane la cornice globale contro la criminalità organizzata transnazionale, con impegni in materia di incriminazioni minime, assistenza giudiziaria, estradizione, sequestro e confisca. In Italia la ratifica è nella L. 146/2006, che introduce all'art. 3 la definizione di reato transnazionale: un ponte concettuale per leggere in ottica unitaria ciò che si distribuisce su più Stati.

Sul versante del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Strasburgo del 1990 (ETS 141) in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi, ratificata dall'Italia con la L. 328/1993, continua a svolgere il ruolo di riferimento per la cooperazione patrimoniale. La Convenzione di Varsavia del 2005 (ETS 198) ne amplia l'orizzonte includendo il finanziamento del terrorismo e disciplinando strumenti di monitoraggio più evoluti: per l'Italia il riferimento è nel pacchetto della L. 153/2016.

Questi strumenti non sostituiscono quelli UE: li affiancano per diventare cruciali quando la proiezione estera ci porta in Paesi terzi, dove tutto si gioca sui tempi, sull'affidabilità e sulla compatibilità degli istituti di contrasto avanzato del crimine organizzato.

8. LA “GLOCALIZZAZIONE GIUDIZIARIA”: COSA SIGNIFICA INTERROMPERE IL CIRCUITO

Vorrei chiudere, come ho fatto nella fase di avvio della mia riflessione, con un'immagine e con un messaggio.

Quando perseguiamo una proiezione estera in modo frammentato - un reato qui, un sequestro là, un latitante catturato in un continente lontano - facciamo esattamente ciò che il sistema criminale integrato (che va oltre la sua singola componente criminale) si aspetta da noi. Senza volerlo mettiamo in campo l'asimmetria (informativa, investigativa, giudiziaria) su cui quel sistema ha costruito il suo vantaggio competitivo.

Il sistema mafioso vince quando ai suoi flussi globali, in cui la tendenza alla glocalizzazione diventa evidente, come prima abbiamo detto, vengono contrapposte risposte isolate, incomplete, parziali.

La mafia perde quando l'approccio investigativo e giudiziario - dando piena attuazione al quadro normativo che lo sorregge - smettono di essere territoriali e si strutturano per dare risposte planetarie.

Il messaggio è netto: le proiezioni estere non sono un “altrove”. Sono il presente del potere mafioso.

La mafia glocalizzata vive di logiche circolari: accumulazione, trasformazione, reinvestimento e controllo.

Se il fenomeno criminale oggi ha queste caratteristiche, l'azione di contrasto non può colpire solo una parte del fenomeno: **deve tendere alla ricostruzione della sua dimensione globale**, nel doveroso svolgersi di operazioni strettamente correlate a progetti investigativi di ampio respiro.

La nostra azione, in altri termini, deve essere allineata e coerente con le caratteristiche strutturali del problema:

1. puntando sempre a **qualificare e ricostruire l'unitarietà del sistema criminale di tipo mafioso**: ecco la rilevanza del paradigma normativo di cui all'art. 416bis c.p., anche quando le condotte prevalenti sono riferibili a dinamiche apparentemente di altra natura (narcotraffico, operazioni commerciali inesistenti, riciclaggio, tratta di esseri umani, ecc.);

2. privilegiando un **approccio reticolare**, che passa dalla piena valorizzazione degli strumenti di cooperazione internazionale a nostra disposizione, sempre nell'ottica del coordinamento di competenza della DNA ed Eurojust (OEI, JIT, rogatorie, MAE, estradizioni): tutto condiviso al fine di evitare azioni isolate o ricostruzioni frettolose che non tengano conto della natura sistemica del complessivo fenomeno oggetto dell'investigazione e delle sue indispensabili chiavi di lettura;
3. operando con efficacia nel "mercato unico" tramite **strumenti giudiziari che siano immediatamente capaci di generare il riconoscimento reciproco di provvedimenti di acquisizione della prova o esecutivi**, non solo di congelamento e confisca;
4. **aggredendo i patrimoni, analizzando i flussi finanziari (attraverso evoluti strumenti di AI) accedendo alle piattaforme operanti in rete soprattutto al fine di intercettare i flussi comunicativi (in atto o giacenti)**: sono tutti strumenti anti-glocalizzazione per eccellenza, in grado di valorizzare la dimensione integrata degli strumenti forniti dal codice antimafia, dal Regolamento 2018/1805, dalla nuova Direttiva 2024/1260, dal Regolamento (UE) 2023/1543 e dalla Direttiva (UE) 2023/1544.

La sfida che abbiamo davanti, con tutta evidenza, non è soltanto legata alla nostra capacità di ricostruire condotte che possano assumere rilievo in sede penale.

Siamo chiamati a fare molto di più: **governare l'azione investigativa per rendere l'azione giudiziaria - e quindi il ruolo del giudice - più efficiente e tempestiva**, per renderla ancor più efficace nel contrasto avanzato alla progressiva trasformazione della criminalità organizzata in potere economico-finanziario transnazionale.

Questa sfida si può vincere - oggi più che mai - facendo buon uso di tre pilastri: (1) la cooperazione internazionale, (2) la tracciabilità dei flussi finanziari e le indagini patrimoniali, (3) l'utilizzo di strumenti di AI come *amplificatore sensoriale* della capacità di analisi e catalogazione umana.

Vogliamo che la nostra azione di contrasto rimanga confinata in un ambito locale che osserva, impotente, fenomeni globali?

La domanda da porre a noi stessi è soltanto questa.

Siamo chiamati ad accettare una sfida che appare enorme: rendere il nostro approccio investigativo (che guarda al processo) sempre più vicino alla struttura glocalizzata dei fenomeni mafiosi che siamo chiamati a contrastare, partendo da ordinamenti nazionali che si armonizzano tra loro nel disciplinare strumenti investigativi evoluti che siano in grado di operare alla stessa velocità di chi, disponendo di risorse tecnologiche ingenti, non consuma delitti isolati all'estero ma opera secondo schemi criminali reticolari a carattere transnazionale.

Tutto questo serve a costruire oggi la nostra dimensione giudiziaria futura. Possiamo riuscirci abbandonando azioni isolate. Siamo chiamati a farlo tutti insieme.